

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1974

Conversione in legge del
decreto-legge 25 gennaio 2010,
n. 3, recante misure urgenti per
garantire la sicurezza di
approvvigionamento di energia
elettrica nelle isole maggiori

febbraio 2010
n. 194



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
delle attività produttive e in quello
dell'agricoltura



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano _2948

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' _3435

S. Marci _3788

S. Ruscica _5611

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1974

Conversione in legge del
decreto-legge 25 gennaio 2010,
n. 3, recante misure urgenti per
garantire la sicurezza di
approvvigionamento di energia
elettrica nelle isole maggiori

febbraio 2010

n. 194

a cura di: M. Celentano
ha collaborato: S. Bonanni

INDICE

SCHEDA DI LETTURA	7
Articolo 1	
<i>(Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori)</i>	
Scheda di lettura.....	9
Articolo 2	
<i>(Estensione della capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, legge 23 luglio 2009, n. 99)</i>	
Scheda di lettura.....	15

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori)

1. È istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia *standard* per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;

b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio

per l'intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c); c) il prezzo del nuovo servizio non è superiore al doppio del prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06, previsto per il servizio di interrompibilità istantanea; d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW in Sardegna.

3. La prestazione del servizio di cui al presente articolo è incompatibile con la prestazione dei servizi di interrompibilità e con ogni altra prestazione che possa impedire il pieno adempimento del medesimo, pertanto comporta il venir meno a tutti gli effetti dei relativi obblighi e diritti a qualsiasi titolo precedentemente assunti inconciliabili con la presente disposizione; i soggetti che prestano il servizio di cui al presente articolo non possono avvalersi delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

L'articolo 1, comma 1, istituisce un nuovo servizio di interrompibilità in Sardegna e Sicilia, per il triennio 2010-2012, al fine di assicurare la sicurezza del sistema elettrico nelle due isole. Il nuovo servizio per la sicurezza garantisce la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle isole maggiori secondo le istruzioni della società Terna S.p.a. L'istituzione del nuovo servizio si rende

necessaria per le rilevate criticità del sistema di distribuzione elettrica della Sardegna e della Sicilia.

Terna S.p.A. è il principale proprietario della Rete di Trasmissione Nazionale di energia elettrica ad alta tensione con il 98,3% delle infrastrutture elettriche nazionali. E' anche responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia sull'intero territorio e quindi della gestione in sicurezza dell'equilibrio tra la domanda e l'offerta di energia elettrica per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri maggio 2004, subentrando così al GRTN (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale). La società è inoltre responsabile dell'attività di programmazione e sviluppo della rete, provvede alla sua manutenzione e al suo sviluppo nel rispetto dell'ambiente e coniuga competenze e tecnologie per migliorarne l'efficienza.

Terna è quotata alla Borsa italiana dal 2004. L'azionista di riferimento è la Cassa depositi e prestiti con un pacchetto azionario del 29,9%. Il 64% del capitale sociale è in mani italiane mentre il 36% è detenuto da fondi esteri. Tra i principali azionisti della società troviamo Enel e Pictet Asset Management SA al 5,1% (dati al 19/12/2008). Il restante 58% circa è ripartito tra investitori istituzionali e *retail*.

Il servizio di interrompibilità del carico è il servizio fornito dalle utenze connesse a reti disponibili a distacchi di carico in tempo reale (interruzioni della fornitura), attuabili in frazioni di secondo con le modalità definite dal gestore della rete nazionale (Terna S.p.A.), per assicurare la continuità del servizio elettrico. La quantità di potenza interrompibile può essere utilizzata:

- nel caso di interrompibilità istantanea, cioè senza preavviso, prevalentemente per ricostituire con rapidità riserva e bilanciamento in tempo reale;
- nel caso di interrompibilità con preavviso, per delimitare alle situazioni di effettivo rischio per il sistema elettrico nazionale il ricorso all'attivazione di procedure di alleggerimento del carico.

Si ricorda che la delibera n. 289/06¹ dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (*Disposizioni per l'approvvigionamento e la remunerazione delle risorse in grado di garantire l'interrompibilità istantanea o con preavviso dei prelievi di energia elettrica a decorrere dall'1 gennaio 2007*) regola il servizio di interrompibilità istantanea e di emergenza dei prelievi di energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010. Ai sensi di tale deliberazione, Terna ha predisposto un regolamento per la gestione del servizio di interrompibilità istantanea e un contratto tipo per la fornitura del medesimo servizio - che prevedono, tra l'altro, nel corso di ciascun anno due sole assegnazioni da parte di Terna della potenza interrompibile che si rendesse disponibile per la risoluzione dei contratti stipulati con gli operatori o per la rinuncia da parte dei medesimi operatori a una quota della potenza di cui risultano assegnatari.

Poiché la congiuntura economica sfavorevole rischia di portare a una significativa contrazione dei consumi di utenze industriali che prestano il servizio di interrompibilità del carico ai sensi della deliberazione n. 289/06, riducendo la potenza resa disponibile a Terna per la fornitura del medesimo servizio, si è resa necessaria una gestione più

¹ Come aggiornata dalla delibera n. 122/07 (*Integrazioni alle disposizioni per l'approvvigionamento di risorse in grado di garantire l'interrompibilità dei prelievi di energia elettrica di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 dicembre 2006, n. 289/06*).

flessibile del servizio di interrompibilità istantanea al fine di consentire a Terna di massimizzare in ciascun mese dell'anno la disponibilità di risorse per far fronte alle esigenze di sicurezza del sistema elettrico. Per tale motivo, l'Autorità ha richiesto a Terna di adeguare le modalità di gestione del servizio di interrompibilità istantanea, adottate ai sensi della deliberazione n. 289/06, al fine di consentire ai fornitori del medesimo servizio di rendere disponibili, per assegnazione su base mensile, delle quote di potenza interrompibile precedentemente contrattualizzata. Le nuove procedure di gestione su base mensile del servizio di interrompibilità istantanea decorrono dal mese di febbraio 2009, con riferimento alle assegnazioni valevoli per il mese di marzo 2009, e trovano applicazione sino al mese di dicembre 2010².

Sulla disciplina dell'interrompibilità è intervenuta la legge 23 luglio 2009 n. 99, (*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*), c.d. "collegato energia".

In particolare, l'articolo 30, comma 18, del "collegato energia" prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, definisca, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, a cui partecipano esclusivamente le società utenti finali, anche in deroga alle procedure previste dall'articolo 32 della stessa legge n. 99 (*infra*). Il successivo comma 19 dell'articolo 30 dispone l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 9 giugno 2006, n. 111/06.

Gli articoli citati dell'allegato A della deliberazione 111/06 (*Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*), riguardano:

- l'articolo 44, i corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
- l'articolo 45, il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
- l'articolo 48, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- l'articolo 73, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico.

Ulteriori disposizioni in materia di interrompibilità sono recate dall'articolo 32 della legge n. 99 del 2009. Tale articolo, al comma 3, prevede che Terna organizzi una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il

² Si veda la delibera ARG/elt 21/09 (*Verifica di conformità della proposta di regolamento per la gestione su base mensile del servizio di interrompibilità istantanea e della integrazione al codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete predisposte da Terna S.p.A. ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 dicembre 2006, n. 289/06*).

finanziamento dei singoli *interconnector*, linee di trasmissione che attraversano le frontiere di Stati membri dell'Unione europea (a tale riguardo si veda il commento all'articolo 2);

Lo stesso articolo 32, al comma 8, prevede che:

- ai soggetti selezionati in base alle suddette procedure vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso resi a Terna nella misura del 20 per cento rispetto agli ammontari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con conseguente riduzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno diritto per il periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni;
- le quote non coperte dei servizi di interrompibilità a seguito delle suddette riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna, esperita una rivalutazione delle necessità di sistema, a soggetti diversi dai soggetti selezionati;
- con l'estinguersi delle suddette obbligazioni, i soggetti selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso eventualmente richiesti da Terna che potranno invece essere resi, con le medesime modalità attualmente in vigore, da clienti finali diversi da quelli selezionati.

Il successivo comma 9 stabilisce che Terna provvede ad assegnare le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità, che si rendessero eventualmente disponibili, ai migliori offerenti selezionati mediante un'asta al ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere, disciplinata dall'Autorità che opera per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza finale a remunerazione del complessivo servizio di interrompibilità, anche ai fini della riallocazione di cui al comma 8.

In attuazione di quanto sopra ricordato, L'Autorità ha emanato la deliberazione 28 dicembre 2009 (ARG/elt 201/09) in materia di procedure per l'approvvigionamento a termine da parte di Terna delle risorse interrompibili per il 2010.

Per le ulteriori disposizioni, in particolare sull'interconnessione transfrontaliera, recate dalla legge n. 99 del 2009, si rimanda al commento all'articolo 2 (*infra*).

In relazione al tema delle criticità del sistema di dispacciamento di energia in Sicilia e Sardegna, si ricorda qui che, a seguito di relazione della Terna S.p.A., la delibera dell'Autorità ARG/elt 97/08, del 23 luglio 2008, ha stabilito che Terna provvedesse con la massima urgenza, e comunque non oltre il 31 luglio 2008, ad inserire nell'elenco delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, di cui all'articolo 63 della deliberazione n. 111/06, tutte le unità abilitate connesse con la rete elettrica in Sicilia e in Sardegna nei limiti di quanto addotto in motivazione, secondo le modalità previste nella medesima deliberazione. Ai sensi del citato articolo 63 della deliberazione n. 111, Terna predispose e pubblica sul proprio sito *internet* l'elenco delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno solare successivo, formato secondo i criteri definiti nelle regole per il dispacciamento.

Si ricorda inoltre che la delibera ARG/elt 52/09, del 30 aprile 2009, ha modificato la disciplina del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica contenuta nella precedente deliberazione n. 111, recependo le disposizioni dell'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 in tema di regolazione degli "impianti essenziali". Il provvedimento dell'Autorità definisce i criteri sulla base dei quali Terna individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, gli impianti o i raggruppamenti di "impianti essenziali" nella disponibilità di un medesimo soggetto che, pertanto risulta sottoposto alla disciplina degli stessi "impianti essenziali".

Il Piano di sviluppo 2009 di Terna descrive i principali aspetti della rete di trasmissione relativamente ad ogni singola regione.

Per quanto riguarda la Sicilia, sono sottolineate in relazione alle reti di subtrasmissione della rete a 150 kV, gestita in base ad un assetto c.d. "ad isole di carico". Le criticità che si riscontrano in queste "isole"³ sono per lo più dovute ai valori elevati del fabbisogno e vengono registrate in corrispondenza delle punte estive ed invernali.

L'analisi della rete nella regione Sardegna evidenzia criticità anche sulle alte tensioni della Rete di Trasporto Nazionale (RTN). In particolare nell'area nord occidentale, si evidenziano problemi di trasporto e di tensioni soprattutto nella stagione estiva caratterizzata da un sensibile incremento di carico; la stessa insufficienza della rete condiziona l'utilizzo in piena potenza del collegamento con la Corsica (SAR.CO).

Nella porzione di rete nell'area di Cagliari si conferma la necessità di incrementare l'affidabilità di esercizio e dei margini di continuità del servizio nell'area di produzione di Sarlux; in particolare risultano particolarmente sollecitate, nell'area in questione, le linee 220 kV e le due trasformazioni presso la stazione di Cagliari Sud.

Il **comma 2** del presente articolo attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione delle condizioni del servizio di cui al precedente comma. A tal fine l'Autorità emana propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico in qualità di organo che provvede alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la finalità di salvaguardare la continuità di fornitura e di ridurre la vulnerabilità del sistema stesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

³ Le isole di carico individuate dal Rapporto sono le seguenti:

1. "MISTERBIANCO";
2. "CORRIOLO – MELILLI – MISTERBIANCO – PATERNO' SE – SORGENTE";
3. "BELLOLAMPO – CIMINNA SE – FAVARA SE – FULGATORE – PARTANNA – PARTINICO SE";
4. "CARACOLI – CHIARAMONTE GULFI – FAVARA SE – MELILLI – PATERNO' SE – RAGUSA".

I principi e criteri direttivi cui l'Autorità deve conformarsi sono stabiliti nelle lettere a)-d) del medesimo **comma 2**. In particolare:

- i soggetti fornitori del servizio di interrompibilità sono selezionati attraverso procedura concorrenziale tra i clienti finali con potenza disponibile alla interruzione istantanea secondo parametri minimi di affidabilità, disponibilità e continuità comunicati da Terna (**lett. a**));
- i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per tutto il triennio, pena la corresponsione di penale proporzionata al periodo di mancato adempimento qualora esso intervenga nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore ad un intero corrispettivo annuale (**lett. b**))
- il prezzo del nuovo servizio non è superiore al doppio del prezzo determinato dalla delibera n. 289/06 dell'Autorità (*supra*), che prevede la fatturazione di un corrispettivo unitario pari a 3.000 euro/MW per ciascuna interruzione corrispondente alla differenza tra il numero annuo di interruzioni effettive con riferimento a ciascuna risorsa interrompibile ed il numero annuo di interruzioni pari a 10, nonché la fatturazione di un corrispettivo fisso annuale pari al prodotto tra la potenza interrompibile istantaneamente ed il corrispettivo unitario di cui sopra, per la disponibilità delle risorse interrompibili istantaneamente a fronte di un numero di interruzioni per anno pari a 10 (**lett. c**));
- le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono pari a 500MW per ciascuna delle due Isole maggiori (**lett. d**)).

Riguardo alla lettera c), potrebbero essere ritenuti da approfondire i profili di compatibilità con la normativa comunitaria per quanto concerne il possibile aumento del prezzo di servizio, sulla base delle motivazioni.

Il **comma 3** stabilisce l'incompatibilità del servizio con ogni altra prestazione (compresi servizi di interrompibilità già assunti) che impedisce il pieno adempimento degli obblighi. L'assunzione del servizio di cui al presente articolo comporta quindi il venir meno di tutti gli obblighi precedentemente assunti con esso incompatibili. I soggetti che prestano il servizio di cui al presente articolo non possono avvalersi delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99 del 2009 che prevede, fino alla messa in servizio dell'*interconnector* (cfr. articolo 2), e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione. La stessa norma attribuisce all'Autorità la fissazione delle modalità attuative.

Articolo 2

(Estensione della capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, legge 23 luglio 2009, n. 99)

1. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Terna S.p.a. determina il possibile incremento della capacità di interconnessione con l'estero di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in ragione dell'aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali. Tale incremento è comunque non superiore a 500 MW.

2. Terna, entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1, organizza le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente agli *interconnector* che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui al comma 1, nonché alle quote di *interconnector* che non risultino finanziate a seguito delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori.

3. Le procedure di cui al comma 2 prevedono un'assegnazione prioritaria ai soggetti che assumano impegni vincolanti

a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementalmente di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete, secondo parametri fissati da Terna S.p.a. e sulla base dei criteri e modalità definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nei limiti dell'incremento della capacità di interconnessione associato a dette risorse incrementalmente che risulti realizzabile senza pregiudizio dei livelli di sicurezza. Con riferimento ai soggetti che assumono tali impegni, Terna S.p.a. fissa i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali e di assegnazione di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, tenendo conto delle modificazioni dei prelievi e delle potenze disponibili associate a dette risorse incrementalmente.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie deliberazioni assunte ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in conformità alle disposizioni del presente articolo.

L'**articolo 2** reca disposizioni volte a modificare il processo di estensione della capacità di interconnessione previsto all'articolo 32 della citata legge 23 luglio 2009, n. 99 (*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*). Tali modifiche sono connesse con l'avvio del nuovo servizio per le Isole maggiori, di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, che implica un aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del prelievo dei clienti finali. Ai sensi del **comma 1**, il possibile incremento dell'interconnessione, determinato da Terna entro quaranta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto (27 gennaio 2010, giorno successivo alla pubblicazione), non deve essere superiore a 500 MW.

Tale quantitativo dovrebbe quindi sommarsi alla capacità attualmente prevista dall'articolo 32 della legge n. 99 del 2009, pari a 2000 MW.

L'articolo 32 citato mira a favorire la realizzazione di infrastrutture di interconnessione con l'estero, e in particolare con i Paesi confinanti con il Nord dell'Italia, per giungere ad un vero mercato unico dell'energia elettrica.

Secondo il comma 1, la società Terna Spa deve provvedere, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di *interconnector* ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i paesi esteri. Ai sensi del regolamento n. 1228, è definito *interconnector* una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri. Ai sensi del comma 2, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge Terna deve comunicare un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Si ricorda che il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, mira a stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica tenendo conto delle caratteristiche dei mercati nazionali e regionali. Ciò implica la creazione di un meccanismo di compensazione per i flussi transfrontalieri di energia elettrica e la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e l'assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione.

Il **comma 2** prevede che entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1 precedente, Terna organizzi le procedure concorsuali per realizzare l'estensione della capacità di interconnessione di cui al comma precedente in relazione agli *interconnector* e a quelle quote di *interconnector*, oggetto delle procedure già esperite e che non risultino finanziate, anche in seguito alla rinuncia dei soggetti investitori. Tali procedure sono organizzate ai sensi dei commi 3, 4, e 5 dell'articolo 32 della legge n. 99 del 2009.

Entro il 15 dicembre 2009, ai sensi del comma 3 del citato articolo 32, Terna deve organizzare una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli *interconnector*, specificando nel bando:

- le misure ed i corrispettivi di cui al successivo comma 4 per il singolo *interconnector*;
- le condizioni del contratto di mandato da stipulare con i soggetti aggiudicatari per la programmazione e la progettazione dell'opera;

- l'impegno che i medesimi soggetti devono assumere a stipulare un successivo contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'*interconnector*.

Il perfezionamento di tale contratto è subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una durata pari a 20 anni, dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005 .

Il comma 4 pone il termine di 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di rilascio dell'esenzione per entrare in servizio a ciascun *interconnector* che ottenga l'esenzione. In difetto, è riconosciuto il diritto, da esercitare entro i 60 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, a ciascuno dei soggetti selezionati di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di utilizzazione della connessa capacità di trasporto, fermo restando il pagamento degli oneri già sostenuti da Terna in esecuzione dei contratti di mandato.

Il comma 5 riserva la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 3 ai soli clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, che:

- siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata nel biennio precedente non inferiore al 40% escludendo i 15 giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua;
- si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo modalità definite da Terna, nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione.

Ciascun cliente che soddisfa tali requisiti può partecipare alle procedure concorsuali per una quota non superiore al valore della potenza disponibile complessiva dei predetti punti di prelievo.

La perdita di titolarità di punti di prelievo di cui al presente comma comporta la decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna.

Tale limitazioni vengono introdotte in considerazione dell'impatto che il significativo incremento della capacità complessiva di interconnessione indotto dalle presenti disposizioni può avere sulla gestione del sistema elettrico italiano e sui relativi livelli di sicurezza.

Nel mese di dicembre 2009 Terna ha completato le procedure di selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento di *interconnector*.

In data 4 dicembre 2009 è stato pubblicato l'avviso per la selezione dei soggetti finanziatori con riferimento alle seguenti capacità di trasporto disponibili:

- sulla frontiera con la Francia pari a 500 MW;
- sulla frontiera con la Svizzera pari a 700 MW;
- sulla frontiera con la Slovenia pari a 500 MW;
- sulla frontiera con il Nord Africa (collegamento Algeria-Sardegna) pari a 300 MW.

Con lo stesso avviso sono state specificate le condizioni applicabili ai soggetti selezionati che intendano avvalersi, a partire dal 2010, delle misure per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero secondo le modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con delibera ARG/elt 179/09, in materia di determinazione delle misure e dei corrispettivi di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Il comma 6 dell'articolo 32 prevede che l'Autorità adotti provvedimenti che:

- disciplinino misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 dell'articolo 32 e fino alla messa in servizio dell'*interconnector* e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al medesimo comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica (di seguito: contratti di approvvigionamento all'estero) per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati nelle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 3 (di seguito: "soggetti selezionati");
- determinino i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna a fronte delle predette misure;
- determinino le modalità per la copertura delle eventuali differenze maturate in capo a Terna tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure di cui sopra.

L'avviso ammetteva alla procedura esclusivamente i clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata (media dei valori massimi della potenza prelevata dal punto di prelievo in ciascun anno solare del triennio 2006-2008) non inferiore a 10 MW, con determinate caratteristiche ivi specificate. Costituisce condizione essenziale per la partecipazione sulla frontiera con il Nord Africa la titolarità, da parte del cliente finale, di potenza distaccabile localizzata in Sardegna.

L'elenco dei soggetti selezionati è stata pubblicata, in data 15 dicembre 2009, sul sito *web* di Terna (www.terna.it), ai sensi di quanto disposto dal par. 7 dell'avviso per la selezione.

Il **comma 3** stabilisce l'assegnazione prioritaria, nell'ambito delle procedure previste dal comma precedente, ai quei soggetti che assumono impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementalmente di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete. In relazione a tale assegnazione prioritaria, Terna è chiamata a fissare i parametri in base a criteri forniti dall'Autorità dell'energia elettrica e il gas. Con riferimento ai soggetti che assumono tali impegni, Terna stabilisce i requisiti per partecipare alle procedure concorsuali di cui all'articolo 32, comma 5, della legge n. 99 del 2009.

Il **comma 4** prevede che l'Autorità adegui alle disposizioni del presente articolo le deliberazioni in materia.

Ultimi dossier del Servizio Studi

182	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1790-B Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) - Il testo modificato dalla Camera
183	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. 1880-A "Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"
184	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1956 Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile
185	Documentazione di base	QATAR
186	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1955 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
187	Dossier	La riforma della legislazione portuale. Testo unificato dei disegni di legge nn. 143, 263 e 754
188	Dossier	Codice dell'Ordinamento militare e Testo Unico delle disposizioni regolamentari. Schema di D.Lgs n. 165 e Schema di D.P.R. n. 166 (ex L. 246 del 2005)
189	Dossier	Riordino della normativa sull'attività agricola. Schema di D.Lgs. n. 164 (art. 14, L. 246/2005) Schema di D.P.R. n. 168
190	Dossier	Atto del Governo n. 177. Schema di decreto legislativo recante: "Riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"
191	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1781-A. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. <i>Il testo della Commissione Politiche dell'Unione europea</i>
192	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 1288, 1477, 1593, 1626, e 1796, in materia di educazione finanziaria
193	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1167-B. Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro <i>Sintesi del contenuto</i> - Edizione provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [0Hwww.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".